*REPUBBLICA ITALIANA*
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Seconda Sezione Civile

In persona del dr. Filippo D'Aquino in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

*SENTENZA*

Nella causa civile iscritta al n. 38773/12 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11.06.2012 da:

I [illegible] S.p.A. (C.F. 00[illegible]7), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratore di [illegible]A [illegible] S.p.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti V[illegible] [illegible] Gaetano Meazzi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato in Milano, Via [illegible]

-attore-

*contro*

PA[illegible]io (C.F. [illegible]1D)

-convenuto contumace-

OGGETTO: revocatoria ordinaria

CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 5.02.2013:

*come da foglio allegato*

*PREMESSO IN FATTO*

L'attore ha chiesto revocarsi e dichiararsi inefficace nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., nell'interesse della quale l'attore agisce quale procuratore, l'atto costitutivo di *trust* del 16.09.2010, quale "atto dispositivo dei beni immobili" del convenuto.

Premette l'attore che Banca Intesa S.p.A. è creditrice di P[illegible] S.r.l., società dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 20.10.2011, dell'importo di Euro 104.038,33, nonché dei fideiussori (il terzo P[illegible]lla e il convenuto P[illegible]) in virtù di fideiussione rilasciata in data 17.01.2002 sino alla concorrenza di Euro 150.000,00 (incrementata in data 10.06.2008 sino alla concorrenza di Euro 190.000,00: doc. 12). Deduce l'attore che in data 8.02.2011 il creditore ha revocato gli affidamenti all'obbligato principale e ha chiesto il rientro dell'intero debito. Deduce, pertanto, l'attore che l'atto di costituzione di *trust* (*trust* nel quale sono stati conferiti i beni immobili di proprietà dl P[illegible], costituiti da un capannone artigianale e da una casa ad uso abitazione e pertinenze) è stato costituito in frode delle ragioni dei creditori e in particolare di Intesa Sanpaolo S.p.A. Rileva, in proposito, l'attore che il *trust*, oltre ad essere autodichiarato (essendo il P[illegible] disponente e *trustee*), contempla il P[illegible] anche nella veste di beneficiario del *trust* medesimo e, quindi, appare posto in essere al solo scopo di frustrare le pretese dei creditori sottraendo alla garanzia patrimoniale del P[illegible] i beni di più agevole aggredibilità. Deduce, in ogni caso, l'anteriorità del credito e la consapevolezza del P[illegible] di ledere la garanzia patrimoniale dei creditori, deducendo la natura gratuita dell'atto di costituzione del *trust*.

Il P[illegible] è stato dichiarato contumace e la causa è passata in decisione senza istruttoria.

*CONSIDERATO IN DIRITTO*

*1.1* – Occorre preliminarmente dare atto come negli atti di causa l'attore non deduce la nullità del *trust* in oggetto ma chiede che lo stesso venga dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. in quanto *trust* "abusivo", sfiorando la problematica dello *sham trust*.

Non deduce, invece, la nullità del *trust* sotto il profilo della non riconoscibilità del *trust* interno ex artt. 13, 15 lett. e) conv. dell'Aja del 1.07.1985 (recepita con l. 364/89); né il giudice può, di ufficio, rilevare detta nullità ove l'attore, deducendo la revocabilità dell'atto, ne assume la validità (Cass., Sez. I, 27 aprile 2011, n. 9395), potendo, al più, il giudice rilevarla *incidenter tantum* senza efficacia di giudicato (Cass. Sez. Un., 4 settembre 2012, n. 14828), circostanza sulla quale si tornerà *infra 3*.

Deve, pertanto, passarsi all'esame della domanda di revocatoria dell'atto costitutivo del *trust* in oggetto alla luce della documentazione versata in atti, la quale fornisce elementi aggiuntivi a quelli tratteggiati dall'attore.

*1.2* – Intesa Sanpaolo S.p.A. risulta creditrice dell'obbligato principale P[illegible] S.r.l. in virtù di rapporto di conto corrente acceso nel 2002 (doc. 7), con saldo passivo alla data dell'8.03.2011

di Euro 103.861,06 (doc. 6). La documentazione prodotta mostra, inoltre, l'andamento mensile del conto (doc. 16). Al rapporto accedevano un'apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza di Euro 25.000,00 (doc. 8) e un anticipo di portafoglio sino alla concorrenza di Euro 80.000,00 (circostanza pacifica). In sede di accensione del rapporto l'amministratore era l'attuale terzo garante [illegible] a e il procuratore l'attuale convenuto. La società era cessionaria dell'azienda della società P[illegible] S.n.c. di [illegible] o (doc. 5). La società, con socio unico P[illegible], è stata posta in liquidazione in data 15.12.2010 e successivamente è stata cancellata dal registro delle imprese in data 10.02.2011. Nelle more Intesa Sanpaolo S.p.A. ha sospeso gli affidamenti in data 5.01.2011 (doc. 9) e li ha revocati in data 8.02.2011, chiedendo il rientro (doc. 10). Successivamente è stata inviata segnalazione alla CR della sofferenza (doc. 13). Successivamente all'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese sono stati elevati a carico della società (cancellata) numerosi protesti per assegni emessi tra l'11.02.2011 e il 4.04.2011, assegni con tutta evidenza emessi con post-datazione. La società è, infine, stata dichiarata fallita ex art. 10 l.f. dal Tribunale di Milano in data 20.10.2011.

In queste condizioni matura l'istituzione del *trust* in oggetto (doc. 14), che pone –come nota l'attore- alcuni spunti di riflessione.

L'atto costitutivo del *trust* in data 16.09.2010, denominato "C L Trust" va ben oltre la struttura del *trust* autodichiarato (in cui disponente e *trustee* coincidono), ma prevede che beneficiario del *trust* sia lo stesso convenuto P i (che, quindi, è disponente, *trustee* e beneficiario) e, in via successiva, le figlie (all'epoca entrambe) minori del P . Nel *trust* vengono conferiti i beni immobili di proprietà del P [illegible] (che non risultano gravati di garanzie reali) ed è regolato dalla legge di Jersey. Non vengono indicate espressamente le obbligazioni del *trustee* ma si fa riferimento "cumulativamente" alle obbligazioni derivanti dalla legge italiana e dalla legge regolatrice del *trust* (legge di Jersey). Stranamente non è istituita la figura del guardiano ma, con formula non ben chiara, la sostituzione del *trustee* viene affidata allo stesso disponente ("l'eventuale successivo *trustee* verrà nominato secondo le disposizioni del disponente, ove esistente, diversamente la relativa nomina sarà effettuata dal beneficiario finale"). Il primo *trustee* non ha alcun compenso per lo svolgimento del proprio compito.

*1.3* – Da tali elementi devono trarsi le seguenti conclusioni.

Deve farsi applicazione della legge italiana in relazione all'atto di conferimento nel *trust* dei beni immobili ai sensi dell'art. 4 dell'atto istitutivo del *trust*, posto che l'art. 10 dell'atto istitutivo del *trust* prevede che "la validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del "trustee" posti in essere in Italia e riguardante beni immobili siti in Italia (...) sono regolate dalla legge italiana".

Sussiste l'anteriorità del credito rispetto all'atto costitutivo del *trust*, nonché la lesione della garanzia patrimoniale del creditore.

Sussiste la consapevolezza del disponente di ledere le ragioni

del creditore essendo plurimi e concordanti gli elementi indiziari addotti dall'attore.

La società ii S.r.l. si trovava in evidenti difficoltà finanziarie. Nonostante l'ampliamento delle linee di credito nel 2008 (e delle fideiussioni), la stessa era costantemente in scoperto (al netto dell'apertura di credito). La crisi esplode nel 2010, tanto che la società viene posta in liquidazione alla fine del 2010 e nelle settimane successive Banca Intesa S.p.A. dapprima sospende e poi revoca gli affidamenti. Furbescamente il liquidatore di P S.r.l. (l'odierno convenuto), nonché fideiussore, pensa bene di cancellare la società, nonostante i debiti, e lo fa in data 10.02.2011 (contestualmente alla revoca delle facilitazioni creditizie), prima che vengano posti all'incasso diversi assegni post-datati dal 11.02.2011 in poi; la società viene poi dichiarata fallita in data 20.10.2011.

Per garantirsi dall'aggressione dei creditori il P istituisce un *trust* interno (essendo in Italia la residenza di disponente, *trustee* e beneficiari, nonché il luogo di stipulazione dell'atto e i beni conferiti), in cui egli si nomina *trustee* e beneficiario e non fa nominare alcun guardiano, anzi si riserva quale disponente la revoca del *trustee* (ossia di se stesso), non prevedendo alcun compenso a favore di se stesso per l'attività di *trustee*.

Appare sin troppo evidente che la costituzione del *trust* e il conferimento nel *trust* (che non può definirsi autodichiarato ma del tutto abusivo o *sham*, essendo coincidenti nella stessa persona disponente, fiduciario e beneficiari ed essendo il disponente anche surrettiziamente in veste di guardiano) dei beni immobili di proprietà del disponente convenuto Paganini ha lo scopo di paralizzare qualsiasi iniziativa dei suoi creditori sul proprio patrimonio.

Trattandosi di atto a titolo gratuito non è necessaria la consapevolezza dell'acquirente (che, peraltro, è lo stesso convenuto P i). La domanda ex art. 2901 c.c. va, pertanto, accolta come da dispositivo.

*2* – Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

*3* – Si ritiene, peraltro, *incidenter tantum*, che l'atto istitutivo del *trust* sia radicalmente nullo per le ragioni che seguono.

Come si è rilevato, l'atto prevede che disponente, *trustee* e beneficiario coincidano. Né è prevista alcuna figura di guardiano, anzi il disponente si riserva di sostituire il *trustee*. L'atto in oggetto si pone ben oltre il perimetro del *trust* autodichiarato, ammesso in giurisprudenza (Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007; Trib. Milano, 23 febbraio 2005), benché contrastato da parte della giurisprudenza tributaria (Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso, 25 ottobre 2010, n. 108), posto che il *trustee* è anche beneficiario e (stante l'assenza del guardiano), non ha di fatto alcun obbligo da rispettare (Cass. pen. Sez. V, 24 gennaio 2011, n. 13276). Tale atto appare diretto a sottrarre beni immobili di proprietà del disponente dalla imminente aggressione dei creditori, in quanto volto a far figurare all'esterno l'apparenza di un patrimonio segregato in danno dei creditori del

disponente che, di fatto, continua a gestire i propri beni senza alcuna conseguenza patrimoniale per le obbligazione precedentemente contratte. Detto *trust* deve, quindi, ritenersi radicalmente nullo in quanto in contrasto con gli artt. 13, 15 lett. e) A della Convenzione dell'Aja del 1.07.1985, ratificata con l. 364/89, non potendosi riconoscere legittimità né ingresso nell'ordinamento italiano a un *trust* direttamente se non dichiaratamente volto a ostacolare la protezione dei creditori del disponente in caso di sua insolvibilità. Si ritiene, pertanto, che il Notaio rogante Dr. Enrico Chiodi Daelli sia incorso nella violazione dell'art. 28, c. 1, n. 1, l. n. 89/1913, per cui si trasmette la presente sentenza e l'atto istitutivo del *trust* (doc. 14) al Consiglio Notarile di Milano per i provvedimenti di competenza.

***P. Q. M.***

Il Tribunale di Milano – Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda di [illegible] S.p.A. quale procuratore di Intesa Sanpaolo S.p.A. nei confronti di P[illegible] con atto di citazione notificato in data 11.06.2012, così provvede:

1 – in accoglimento della domanda, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attore l'atto di conferimento nel *trust* istituito per atto Notaio Enrico Chiodi Daelli in data 16.09.2010, Rep. 175582, Racc. 38038 dei beni immobili di cui al punto 4 e, precisamente: immobile in Comune di [illegible] 9, [illegible] 15, casa ad uso abitazione su due piani, accessori e area comune, nonché capannone a uso artigianale, in Catasto Fabbricati al fg. 15 [illegible], piani T-1, cat. A/7, cl. 3, vani 9,5, r.c. 760,48, fg. 15, mapp. 30, sub. 502, Piano T, cat. C/6, cl. 3, mq. [illegible], r.c. 31,61, fg. 15, mapp. 30, sub. 501, piano T, CAT. C/2, cl. 2, mq. 266, r.c. 535,77;

2 – condanna [illegible] al pagamento delle spese processuali nei confronti di I[illegible] S.p.A., che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 458,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge;

3 – dispone trasmettersi la presente sentenza e il documento n. 14 al Consiglio Notarile di Milano per le valutazioni di competenza relativamente all'operato del Notaio Enrico Chiodi Daelli.

Così deciso in Milano, in data 3 maggio 2013

Il Giudice Unico
*Dr. Filippo D'Aquino*